

DELIBERA N. 10 - 2026

**XXX / WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/596693/2023)**

Corecom Piemonte

NELLA riunione del Corecom Piemonte del venticinque marzo 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni”*;

VISTA la *“Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni”*, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte in data 10 marzo 2023, e in particolare l’art. 5, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, *“Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte”* e s.m.i.;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA l'istanza di XXX del 24/03/2023 acquisita con protocollo n. 0083332 del 24/03/2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, nell'atto introduttivo, rappresenta quanto segue:

“La Società WindTre S.p.A. ha conferito mandato alla XXX. per recuperare crediti inesistenti nei confronti del mio assistito XXX(si è proceduto a contestare l'esistenza del credito vantato per fatture che non dovevano essere emesse) a cui perveniva costituzione in mora in data 5 Gennaio 2023. Preciso che il XXX trasmetteva regolarmente disdetta per telefono fisso e internet in data 22/11/21 a cui non veniva dato seguito in alcun modo. Il XXX chiedeva spiegazioni alla WindTre senza mai avere valido riscontro, senonchè in data 16/01/2023 il medesimo conferiva procura al sottoscritto avvocato al fine di trovare rimedio al problema. La Società WindTre (mai la XXX che invece sulla diffida ha taciuto), ricevuta diffida trasmessa dalla scrivente XXX confermava insistentemente la correttezza del credito vantato. La sottoscritta insisteva, dalla sua, per l'illegittimità del credito, non esigibile a fronte della mancata cessazione della linea telefono fisso+internet a far data dalla ricezione della disdetta (fine novembre 2021). La Società più volte contattava la scrivente ritenendo corretto quanto richiesto. La sottoscritta nuovamente segnalava quanto sopra. In data 30 Gennaio 2023 la Società WindTre trasmetteva via pec l'accoglimento del reclamo ammettendone la causa nel "ritardo cessazione". Ad oggi non è ancora pervenuta nota di credito a favore del mio assistito ed anzi nuovamente la Società, quasi quotidianamente riscontra e-mail come se non venisse tenuto conto dell'accoglimento del reclamo”.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede:

1) lo storno immediato delle fatture contestate dell'importo di euro 176,28 e la comunicazione che nulla è dovuto a partire dal 22 Novembre 2021;

2) un indennizzo di euro 4.000,00 (somma forfettaria calcolata sulla base del tempo trascorso dalla trasmissione della disdetta, pertanto a partire dal 23/11/2021, data di ricezione da parte della Società WindTre S.p.A., oltre a spese legali sostenute e danni non patrimoniali causati: si tenga conto che qualora il signor XXX non avesse insistito per l'accoglimento delle proprie argomentazioni e ragioni probabilmente il credito inesistente vantato dalla WindTre sarebbe notevolmente aumentato, senza contare i danni derivanti dalla costituzione in mora, ancora non revocata).

3) che la Società WindTre S.p.A. sia sanzionata per condotte ingannevoli e mancata trasparenza di mercato, in particolare poiché non ha (volontariamente) fornito in maniera

trasparente e secondo i principi generali di correttezza e buona fede, sia in fase di conclusione contrattuale che postuma a questa, tutte le informazioni dovute, con conseguenze fatturazione per consumi mai esistiti e per somme di denaro non dovute, inoltre per la mancata comunicazione all'utente (ex utente) XXX di informazioni tecniche ed economiche relative alla propria posizione, condotta ancora in essere da parte della Società WindTre.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore, nella memoria difensiva, in sintesi rappresenta:

“ [...]

1. La numerazione a cui è riferita l'odierna contestazione • XXX L'utenza n. XXX veniva attivata in data 20/12/2016 e veniva cessata sui sistemi Wind Tre in data 27/05/2022.

In rito. Eccezioni preliminari

2. Inammissibilità e/o improcedibilità della presente istanza di definizione Delibera 353/19/CONS e successive modifiche limitatamente alla domanda di risarcimento del danno e dei disagi. La richiesta di risarcimento del danno o dei disagi non è demandabile, per espressa previsione normativa (confronta Delibera 353/19/CONS e successive modifiche), all'Autorità adita. Ai sensi dell'Art. 20, comma 4, dell'All. A della Delibera 353/19/CONS e successive modifiche, infatti, solo ove riscontri la fondatezza dell'istanza, l'AGCOM adito potrà condannare l'operatore “ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità”. Il comma successivo, poi, precisa che: “Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno”. Ciò posto, anche alla luce della recente giurisprudenza formatasi sul punto, la domanda di risarcimento ex adverso formulata è destinata al rigetto e dovrà, semmai, essere avanzata avanti altra Autorità.

3. Inammissibilità e/o improcedibilità della presente istanza di definizione Delibera 353/19/CONS e successive modifiche limitatamente alla domanda di rimborso delle spese di procedura Il Gestore eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità e/o improcedibilità della presente istanza di definizione limitatamente alla domanda avversaria di rimborso delle spese di procedura in quanto non demandabili, per espressa previsione normativa, all'Autorità adita che potrà, in caso di eventuale fondatezza della domanda, limitare l'eventuale pronuncia di condanna ai casi di “rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità”. Peraltro, la procedura cui è stato fatto ricorso è assolutamente gratuita e alla stessa l'utente può accedere senza l'assistenza di un legale. Resta infatti una scelta discrezionale dell'istante

avvalersi dell'assistenza e della competenza di un professionista e, laddove ritenesse opportuno giovare di tale professionalità, resteranno a carico dello stesso le spese di tale servizio. Sul tema si è espressa la stessa Autorità nella seguente Delibera AGCOM n. 300/20/CIR: "(...) la richiesta di rimborso delle spese di procedura non può essere accolta, considerato che la procedura di risoluzione delle controversie tramite la piattaforma Conciliaweb è completamente gratuita e che non risulta al fascicolo documentazione attestante spese di procedura giustificate (...)"; come pure nella Delibera n. 216/20/CIR che riporta "(...) Infine, la richiesta di rimborso delle spese di procedura non può essere accolta, considerato che la procedura di risoluzione delle controversie tramite la piattaforma Conciliaweb è completamente gratuita e che non risulta al fascicolo documentazione attestante spese di procedura giustificate". Si rammenta che l'art. 20 comma 6 Delibera 353/19/CONS e successive modifiche oltre a prevedere che l'Autorità possa riconoscere il "rimborso delle spese", dispone espressamente che le spese chieste siano "necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura". Ebbene l'istante si limita a chiedere genericamente le spese di procedura, senza dimostrare alcunché a riguardo, come diversamente disciplina la delibera citata. Non può dunque bastare una generica contestazione per ritenere assolta la prova dell'assenza della causa solvendi che legittima la restituzione delle spese. Si richiamano, altresì, la Delibera del Corecom Puglia n. 77/19 "(...) Si ritiene, infine, di non dover accogliere la richiesta sub IV), stante il comportamento diligente di entrambe le parti e la mancanza di documentazione che attesti particolari spese affrontate dall'utente per la partecipazione alla procedura, di per sé gratuita" e la Delibera AGCOM n. 178/19/CIR: "(...) atteso che la procedura di cui al Regolamento è gratuita e non risultano spese giustificate in atti, la richiesta sub iii. non può essere accolta (...)". Per tutto quanto sopra, si domanda il rigetto della richiesta.

4. Ricostruzione della vicenda contrattuale e infondatezza della richiesta di ristoro e indennizzi. Prima di entrare nel merito della presente contestazione, Wind Tre S.p.A. precisa di aver tariffato tutto il traffico generato dall'utenza de quo secondo quanto pattuito contrattualmente e nel pieno rispetto dei costi previsti dai relativi piani tariffari via via prescelti dall'istante nel corso del rapporto contrattuale. Per meglio comprendere tale contestazione è opportuno brevemente ricostruire i fatti che hanno portato alla presente procedura. In data 23/11/2021 il signorXXX inviava una raccomandata nella quale comunicava di avere richiesto la migrazione della linea ad altro gestore e indicando di voler recedere dal contratto sottoscritto con la convenuta: In data 30/11/2021, in ottica prudenziale, al fine di favorire la portabilità della linea fissa n. XXX verso altro OLO, la convenuta inviava all'indirizzo e-mail dell'istante, giuseppe.chieppa@comune.torino.it, il codice di migrazione relativo a detta utenza: Si ribadisce che la convenuta aveva prudenzialmente mantenuto la linea fissa n. XXX, attiva, per favorire la portabilità della stessa verso altro OLO, come segnalato dalla stessa parte istante. Preme alla scrivente difesa rilevare che in seguito all'invio del codice di migrazione, mai alcuna doglianza è pervenuta alla convenuta. Preme sottolineare l'art. 14 della Delibera 347/18/CONS, nella quale all'art. 14, comma 4, prevede: "Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo

l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte". In data 27/05/2022, la linea oggetto di doglianza cessava sui sistemi Wind Tre. Si rappresenta che nessuna richiesta di migrazione verso altro OLO risulta MAI pervenuta, e che WindTre ha posto in essere tutte le azioni previste sia come ut supra riportato in qualità di OLO Donating: Corre l'obbligo, inoltre, di precisare che l'eventuale fatturazione indebita trova il suo soddisfacimento attraverso la restituzione degli importi addebitati in fatture o mediante lo storno degli stessi nel caso in cui non siano stati corrisposti dall'istante. Si veda a tal proposito la Delibera AGCom n. 93/17/CONS secondo la quale "(...) non risulta accoglibile la richiesta dell'istante di cui al punto ii), inerente alla liquidazione di un indennizzo per quanto accaduto, atteso che a fronte della fatturazione indebita non sussistono gli estremi per la liquidazione di un indennizzo, bensì la possibilità dell'utente di richiedere lo storno e/o il rimborso degli importi fatturati, ma non dovuti, in conformità a quanto previsto dalla Carta dei Servizi". Secondo consolidato orientamento AGCom "l'indebita fatturazione trova il suo soddisfacimento attraverso la restituzione degli importi addebitati in fattura o mediante lo storno degli stessi nel caso in cui non siano stati corrisposti dall'istante" (Determina direttoriale 49/15/DIT). Si rappresenta che, in data 30/01/2023, nelle more del presente procedimento, in ottica di Customer Orientation ed a prescindere dalla fondatezza dei reclami avanzati, Wind Tre predisponendo l'emissione di Note di Credito per un totale di euro 163,52 a compensazione dell'insoluto in essere: Avendo il gestore già riconosciuto gli importi suddetti, nessuna ulteriore somma è dovuta per le richieste avanzate dall'istante. Sul punto dovrà quindi essere dichiarata la cessata materia del contendere. N.B.: Data la numerosità delle note di credito emesse non si allegano alla presente Memoria Difensiva, ma l'operatore si rende disponibile a fornirle nel caso Ill.mo Corecom lo ritenga necessario. Destituite di fondamento appaiono, pertanto, le richieste avanzate da parte istante relative alla mancata gestione della disdetta relativa alla linea fissa n. XXX con i conseguenti relativi addebiti come appare evidente la buona fede dell'operatore che ha operato secondo quanto richiesto e vigente in materia di recesso. La convenuta specifica che l'istante nel momento in cui ha firmato la proposta di contratto Wind Tre per l'attivazione delle utenze de quo, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., di approvare specificamente le clausole delle "Condizioni generali di contratto" e tutti gli Allegati. Viene ribadito, pertanto, che le proposte di contratto sottoscritte prevedono la piena conoscenza e accettazione, da parte del cliente che le sottoscrive, dei servizi richiesti, dei corrispettivi e delle condizioni d'offerta applicate. Si vuole richiamare in tal senso la determina GU14/22221/2019 nel punto in cui viene indicato: "[...]si ritiene che al dovere di informare d'una parte corrisponda l'onere d'informarsi dell'altra, nel senso di farsi responsabilmente parte attiva acquisendo diligentemente tutte le notizie rese disponibili in relazione al rapporto contrattuale che si intende instaurare. In altri termini, se sull'operatore incombe l'obbligo di rendere disponibili all'utente tutte le informazioni che attengono al contratto, è poi onere dell'utente prenderne compiutamente visione". Si ricordi che nella Delibera 276/13/CONS, "Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche", l'Autorità ha espressamente precisato che, per la liquidazione degli indennizzi, bisogna fare riferimento, tra le altre cose, al

concorso del fatto colposo del creditore: se l'utente, creditore dell'indennizzo da inadempimento, ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l'ordinaria diligenza per evitarlo, l'indennizzo può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze o non dovuto affatto. La Corte di Cassazione a sezioni unite nella sentenza 21 novembre 2011, n.24406 hanno elaborato una massima che vale qui la pena richiamare: In tema di risarcimento del danno, al fine di integrare la fattispecie di cui all'art. 1227, primo comma, c.c. - applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale – il comportamento omissivo del danneggiato rilevante non è solo quello tenuto in violazione di una norma di legge, ma anche più genericamente in violazione delle regole di diligenza e correttezza. Ciò comporta che, ai fini di un concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, comma, c.c., sussiste il comportamento omissivo colposo del danneggiato ogni qual volta tale inerzia contraria a diligenza, a prescindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l'evento lesivo in suo danno. Preme sottolineare alla scrivente difesa l'art. 14 della Delibera 347/18/CONS, nella quale all'art. 14, comma 4, prevede: "Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte". Si precisa che la convenuta riceveva innumerevoli PEC di doglianze rispettivamente in data 16/01/2023, 17/01/2023, 18/01/2023, 20/01/2023, 24/01/2023, 30/01/2023, 01/02/2023, a cui dava sistematicamente risposta come evidenziato dall'istante stesso all'interno del formulario del procedimento di Definizione avente protocollo n. GU14/596693/2023 (Cfr Formulario) Siffatto comportamento processuale si porrebbe in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede contrattuale sia con il principio costituzionale del giusto processo in quanto la parcellizzazione della domanda diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria, si tradurrebbe in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo diritto. Su tale circostanza la scrivente difesa, pertanto, richiama la viva attenzione di codesto rispettabile CoReCom al fine di porre un limite alla proliferazione e/o duplicazione dei contenziosi aperti dall'istante. Si rappresenta inoltre che la parte istante avviava procedimento di conciliazione avente protocollo n. UG/587007/2023 in data 14/02/2023 che si concludeva con verbale di mancato accordo, in data 20/03/2023. A tal proposito, nella Delibera Puglia 51/2022 è riportato: "per costante orientamento dell'Autorità il comportamento dell'utente che propone formulario UG prima di attendere i tempi di risposta contrattualmente convenuti, in caso di adesione dell'operatore, è considerato de facto alla stregua di una rinuncia al riscontro alla segnalazione: è nella sede del procedimento di conciliazione (eletta dall'utente stesso, tramite la presentazione del formulario UG, a luogo deputato allo scambio di comunicazioni e proposte) che le parti hanno avuto modo di interloquire sulla specifica problematica". Inoltre, nella Delibera 11/2020 del Corecom Liguria viene riportato: "Quanto alla liquidazione dell'indennizzo, occorre considerare che l'utente ha proposto il tentativo di conciliazione con istanza depositata presso il Corecom Liguria in data 12.03.2019, quando era ancora pendente il termine utile alla risposta, che scadeva il 15.03.2019: poiché la funzione economico sociale della

procedura conciliativa, analogamente al reclamo, è quella di creare un'occasione di confronto tra le posizioni dell'utente e dell'operatore, superando quindi gli strumenti contrattualmente previsti tendenti allo stesso scopo, la proposizione dell'istanza di conciliazione ancor prima dello spirare del termine per la risposta, implica rinuncia ad avvalersi del presidio contrattuale a favore della procedura contenziosa che si esaurisce, per tale fase, nell'incontro delle parti all'udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione. Pertanto, si ritiene che il mancato adempimento spontaneo da parte dell'operatore in pendenza della procedura amministrativa non sia ragionevolmente sanzionabile. La domanda di pagamento di un indennizzo da mancata risposta al reclamo deve pertanto essere rigettata.” Alla luce di tutto quanto sin ora esposto e precisato, appare evidente l'infondatezza della pretesa formulata dall'istante, pertanto, le richieste di controparte non potranno quindi essere accolte”.

Parte istante ha replicato alle difese dell'operatore insistendo per l'accoglimento delle proprie richieste.

3. Motivazione della decisione

Sul rito e nel merito.

Preliminarmente si dà atto del difetto di competenza del Corecom circa il potere diretto di irrogare sanzioni agli operatori telefonici stante quanto previsto dall'art. 20, comma 4 del Regolamento, secondo cui il Corecom può solo ordinare all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Nel merito, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

Il ricorrente lamenta la mancata cessazione del contratto, nonostante la relativa richiesta inviata all'operatore, a mezzo raccomandata, il 23/11/2021, allegata agli atti, in cui veniva altresì comunicata la volontà di procedere alla migrazione verso altro operatore.

Il gestore, dal canto suo, afferma di aver trasmesso, in via prudenziale, il 30/11/2021, all'indirizzo e-mail dell'istante, il codice di migrazione necessario a favorire la portabilità della linea fissa verso altro OLO; asserisce inoltre, non avendo poi ricevuto alcuna richiesta di migrazione, di aver cessato sui propri sistemi la linea oggetto di doglianza solo il 27/5/2022.

All'esito dell'istruttoria condotta, poiché la procedura di migrazione di una linea fissa tra operatori deve essere completata entro 30 giorni lavorativi ai sensi della normativa vigente, termine che trova applicazione anche nella lavorazione delle richieste di cessazione contrattuale, non appare giustificabile che Wind abbia atteso sino alla fine

di maggio per avviare la procedura di cessazione dei servizi, ben cinque mesi oltre il termine.

A tal fine, è bene ricordare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.l. n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007, "i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni".

Occorre richiamare inoltre l'art. 8, del "Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche" - Allegato A) - alla delibera n. 519/15/CONS, secondo cui "in caso di disdetta o di esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente, l'operatore non può addebitare all'utente alcun corrispettivo per le prestazioni erogate a decorrere dal termine del contratto ovvero dalla data di efficacia del recesso e, qualora non riesca tecnicamente ad impedirne l'addebito, provvede tempestivamente a stornare o a rimborsare quanto addebitato".

Consequentemente, stante il ritardo di Wind nel procedere all'espletamento delle operazioni necessarie alla cessazione del contratto, l'istante avrà diritto allo storno/ rimborso delle fatture emesse oltre trenta giorni dalla ricezione, da parte del gestore, della comunicazione di disdetta e fino alla chiusura del rapporto contrattuale, ovvero fino alla conclusione del ciclo di fatturazione, al netto degli importi già riconosciuti, con ritiro in esenzione da costi della pratica di recupero del credito.

In riferimento, inoltre, alla richiesta sub 2) di indennizzo pari alla somma forfettaria di euro 4.000,00, si osserva quanto segue.

Pur palesando tale richiesta profili risarcitori, anche volendo ricondurre parte della stessa alle fattispecie indennizzabili previste dal Regolamento, si dà atto che quest'ultimo non prevede alcun espresso riconoscimento di ristoro per la mancata cessazione del contratto, come peraltro avallato da consolidato orientamento dell'Autorità, secondo il quale "l'eventuale disagio patito dall'istante per la proseguita ricezione di indebite fatturazioni, non risultando oggettivamente apprezzabile, non può essere ricondotto nell'alveo degli oggettivi disagi indennizzabili in favore degli utenti di servizi di comunicazioni elettroniche (sia pur con applicazione analogica, ai sensi dell'art. 13 del citato Regolamento sugli indennizzi, delle fattispecie tipizzate), bensì, per il suo profilo strettamente soggettivo, risulta attratto dall'ambito del danno, il cui risarcimento, come noto, è materia di competenza dell'Autorità Giudiziaria e non dell'Autorità" (ex multis, v. Delibera Agcom 116/17/CIR).

Quanto infine alle spese legali, ulteriormente richieste, va considerato che il procedimento di che trattasi si è svolto interamente tramite piattaforma online e non risulta, peraltro, prodotta alcuna documentazione idonea a comprovare spese necessarie e giustificate sostenute per il suo espletamento.

Per tutte le ragioni sopra esposte si ritiene pertanto non accoglibile l'intera domanda posta sub 2).

Tutto ciò premesso,

il Comitato all'unanimità

DELIBERA

La società Wind Tre spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in parziale accoglimento dell'istanza presentata da XXX è tenuta a:

- stornare e/o rimborsare nel caso le somme siano state corrisposte, le fatture emesse oltre trenta giorni dalla ricezione, da parte del gestore, della comunicazione di disdetta e fino alla chiusura del rapporto contrattuale, al netto degli importi già riconosciuti dal gestore.

Respinge le richieste sub 2) e 3).

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Torino, 25 marzo 2026

IL PRESIDENTE

Vincenzo Lilli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate